



Servizio Legale e Contenzioso

**LEX FOR ARNAS**



***L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania***

2<sup>a</sup> edizione, Giugno 2025

**SOMMARIO**

**RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

**In caso di assenza per malattia, lo svolgimento di attività incompatibili con lo stato di salute può giustificare il licenziamento se fa presumere l'inesistenza dell'infermità dichiarata o se comporta un ritardo nella guarigione.**

**(Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11154/2025)**

Il commento (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica) .....2-3

**PRIVACY**

**Trattamento dei dati personali – Bilanciamento tra trasparenza e tutela della privacy - divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.**

**(Garante della Privacy - Provvedimento del 6 giugno 2024 (10032683))**

Il commento (a cura della Dott.ssa Elisa Landi) .....3-4



## L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

### **RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

**In caso di assenza per malattia, lo svolgimento di attività incompatibili con lo stato di salute può giustificare il licenziamento se fa presumere l'inesistenza dell'infermità dichiarata o se comporta un ritardo nella guarigione.  
(Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11154/2025)**

Con l'Ordinanza n. 11154/2025, la Corte di Cassazione ha statuito che è passibile di licenziamento un dipendente che, durante un periodo di malattia, svolga attività ludiche in grado di compromettere o ritardare — anche solo potenzialmente — la guarigione.

La Corte, nel fondare la propria motivazione, ha ripercorso la materia dello svolgimento di attività extralavorativa da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, rammentando come — con statuizioni ormai consolidate — è già stato affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (tra le più recenti, che confermano le pronunce più datate cfr. Cass. n. 15621 del 2001; Cass. n. 6047 del 2018 re Cass. n. 13063 del 2022).

Questa stessa giurisprudenza citata ha, nel contempo, precisato che **il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante** ma può anche **giustificare la sanzione del licenziamento**, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, **sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a**

**giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore** (tra molte: Cass. n. 1747 del 1991; Cass. n. 9474 del 2009; Cass. n. 21253 del 2012; Cass. n. 17625 del 2014; Cass., n. 24812 del 2016; Cass. n. 21667 del 2017; Cass. n. 13980 del 2020; Cass. n. 13063 del 2022; Cass. n. 12152 del 2024).

Invero, la Corte ha puntualizzato che durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia **permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione**; tra gli altri, anche gli obblighi di **diligenza e fedeltà** di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 7915 del 1991), obblighi che fanno da contraltare al rischio, assunto dal datore di lavoro, della temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità.

In tale prospettiva assume peculiare rilievo l'eventuale violazione del dovere di **osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità**, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati.

Il Supremo Consesso ha specificato, altresì, che da un lato, la valutazione del giudice di merito, in ordine all'incidenza sulla guarigione dell'altra attività accertata, è costituita da un giudizio *ex ante*, riferito al momento in cui il



## *L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania*

comportamento contestato si è tenuto ed ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio; dall'altro, la valutazione di tipo prognostico circa l'idoneità della condotta contestata a pregiudicare, anche solo potenzialmente, il rientro in servizio non potrà che essere effettuata *ex post* in giudizio, eventualmente con l'ausilio di una consulenza di tipo medico in legale (cfr. Cass. n. 4237 del 2015).

Nel caso di specie, i giudici del merito avevano accertato che *"la serie variegata di attività compiute da persona priva di qualsiasi tutore/fasciatura al braccio destro"* aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo dell'arto e l'immobilizzazione dell'arto.

**Autore:** *Dott.ssa Giorgia Fallica, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi"*

### **PRIVACY**

#### **Trattamento dei dati personali – Bilanciamento tra trasparenza e tutela della privacy - divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.**

#### **(Garante della Privacy - Provvedimento del 6 giugno 2024 (10032683))**

Con il provvedimento in epigrafe, il Garante della Privacy ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 ad un Comune per aver violato la normativa europea in materia di trattamento dei dati personali dettata dal Regolamento Europeo (GDPR 2016/679).

La vicenda sottoposta all'esame del Garante trae origine da una segnalazione riguardante la pubblicazione parte di un Comune sul sito web istituzionale di alcune determinate che riportavano i dati sulla salute dei soggetti che dovevano essere sottoposti a trattamenti chemioterapici/radioterapici o dialitici e/o

comunque in terapie salvavita continuative, che avevano ricevuto un contributo economico dal Comune stesso (con precisazione della somma) «per agevolare i trasferimenti dalle isole minori verso la terraferma», rispetto ai quali era stato anche indicato il codice fiscale e l'IBAN su cui accreditare le somme.

Nell'esaminare la questione, l'Autorità Garante ha ribadito l'importanza del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali.

Nello specifico, **il Codice della privacy, prevede che i soggetti pubblici, come il Comune, possano diffondere «dati personali» nel rispetto del principio di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati»** (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).



## ***L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania***

Per quanto riguarda i dati sulla salute, ovvero ossia i «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute rientrano nelle «categorie particolari di dati personali» è previsto un espresso divieto di diffusione, ossia il divieto di darne «conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 2-septies, comma 8; art. 2-ter, comma 4, lett. b, del Codice; art. 9 del RGPD, parr. 1, 2 e 4). Tale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è peraltro sancito anche a livello statale dalla normativa in materia di trasparenza (art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013).

Sulla base dell'istruttoria espletata il Garante ha, dunque, ravvisato un'illiceità nel trattamento dei dati personali effettuata dal Comune (in qualità di titolare del trattamento) in quanto quest'ultimo sulla base al principio di responsabilizzazione/accountability doveva «essere in grado di dimostrare, che il trattamento è stato effettuato nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati (art. 5, par. 2 e 24 del RGPD) non potendo andare esente da responsabilità affermando di aver utilizzato piattaforma che, attraverso aggiornamenti automatici, avrebbe consentito trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina europea in materia di protezione dei dati.

Alla luce dunque di quanto sopra esposto, tenuto conto comunque della condotta pro attiva tenuta dal Comune che è intervenuto tempestivamente al fine di porre rimedio alle violazioni ravvisate, attenuandone i possibili effetti negativi, il Garante ha irrogato una sanzione pecuniaria di modesto importo (pari ad euro 500,00) disponendo altresì la pubblicazione del

provvedimento sul sito web della stessa Autorità Garante al fine di darne conoscenza.

**Autore:** *Dott.ssa Elisa Landi, Collaboratore Amministrativo Professionale – Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi"*